

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 29/01/2009

IN VIGORE DAL 8.03.2009

INDICE

pagine

Premessa

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa, nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Con il presente Regolamento viene disciplinata la gestione dei rifiuti urbani e assimilati , garantendone il controllo, la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi, stabilendo:

- **TITOLO 1:** disposizione generali, definizioni e competenze del Regolamento;
- **TITOLO 2:** le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero;
- **TITOLO 3:** le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- **TITOLO 4:** l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- **TITOLO 5:** norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti;
- **TITOLO 6:** norme per la gestione dello spazzamento e di altri servizi comunali di carattere ambientale;
- **TITOLO 7:** norme per la gestione dei rifiuti speciali;
- **TITOLO 8:** l'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- **TITOLO 9:** le abrogazioni e le norme transitorie

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto - Competenze e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed esso adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione di rifiuti.
2. Il Regolamento ha tra l’altro per oggetto:
 - a) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
 - b) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
 - c) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi del Titolo II, Parte IV, del D.lgs. 152/06);
 - d) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) conferiti presso i centri di raccolta comunali ai sensi del D.Lgs. 151/05;
 - e) criteri per l’assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
 - f) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - g) stabilisce modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d’acqua.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all’allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
2. Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. Per detentore si intende il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene;
4. Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
5. La raccolta è l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

6. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologicamente omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia;
7. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C alla parte IV D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
10. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C medesima parte IV;
11. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 mc nel caso di rifiuti pericolosi o i 20mc nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 mc l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
12. Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
13. Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
14. Il combustibile da rifiuti è il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
 - il rischio ambientale e sanitario;

- la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile ed il contenuto di umidità;
 - la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.
15. Il compost da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazioni organica dei RSU, nel rispetto di apposite norme tecniche.
 16. Il Bacino d'utenza è l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.
 17. L'Ente responsabile di Bacino è l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.
 18. Centro di Raccolta (cd. Isola ecologica): area presidiata, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi;
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
 - g) i rifiuti speciali che per quantità e qualità rientrano nelle soglie di assimilabilità.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali (con apposito asterisco) nell'elenco di cui all'allegato D) del Dlgs 152/06.
5. Sono rifiuti di imballaggio tutti gli imballaggi o materiali di imballaggio, rientranti nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1.
6. I rifiuti si dividono in:
- a) riutilizzabili;
 - b) recuperabili
 - c) non recuperabili.

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
- a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 5 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
2. Il Comune ha l'obbligo di perseguire:
- a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
 - b.1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b.2) verso il recupero energetico;
 - c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato .

3. Il Comune deve raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dall'attuale Dlgs 152/06.
4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi e non i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

Articolo 6 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione, di cui all'art. 3 comma 2, lettera f) del presente Regolamento;
 - c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - d) le eventuali modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi acqua, ecc.).
3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Dlgs 152/06 e conseguenti norme di attuazione della Regione Veneto D.g.r.n° 2166 del 11.07.2006.
4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.
6. La privativa comunale non si applica:
 - a) alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al Dlgs 152/06 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
 - b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale.
7. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) lo smaltimento dei rsu, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico;

- b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati che costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rsu;
- c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che:
 - ◊ può necessitare di apposite aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cestini o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");
 - ◊ deve individuare e definire in termini di destinazione d'uso alcune aree funzionali allo smaltimento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione di livello di Bacino e provinciale e conformemente alla vocazione dei siti, potranno essere:
 - ◊ aree potenzialmente sito di discariche e/o impianti di trattamento (con particolare attenzione a quelli di compostaggio) perseguendo l'obiettivo del risanamento ambientale assieme a quello di un corretto trattamento dei rifiuti;
 - ◊ aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio, travaso per l'ottimizzazione dei trasporti e primo trattamento dei rifiuti in attesa e per favorire il riutilizzo e l'avvio al riciclo o alle varie forme di trattamento;
- d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro all'Ente responsabile di Bacino, alla Provincia e alla Regione;
- e) l'attività informativa nei confronti dei cittadini.

Articolo 7 - Ambiti ottimali di raccolta

1. Il Dlgs 152/06 art. 200 dispone che la gestione dei rifiuti urbani debba avvenire per ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti. Il Comune partecipa alle attività del Consorzio di bacino di competenza, che vede le fasi in un quadro unitario che comprenda:
 - ◊ un sistema articolato di raccolta, organizzato al fine di tenere distinte fin dall'origine le varie componenti o frazioni recuperabili o più efficacemente trattabili autonomamente;
 - ◊ una o più linee di trasformazione che consentano di recuperare materiali riutilizzabili o comunque più efficacemente trattabili nelle fasi successive o energia dai rifiuti;
 - ◊ lo stoccaggio definitivo in discarica dei residui del trattamento.
2. La gestione degli impianti di trattamento potrà avvenire in proprio o affidandone la costruzione e/o la successiva gestione a soggetti individuati secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 - Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del

Sindaco, dei sacchi contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta "porta a porta" o il deposito degli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.

2. L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o private ad uso pubblico, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.
5. I produttori di rsu sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato domenicale all'aperto, al termine dell'orario di vendita, dovranno lasciare i rifiuti ciascuno nell'area del proprio posteggio, dividendoli ordinatamente per le seguenti frazioni: secco residuo, imballaggi cellulosici, cassette. La frazione umida dovrà essere conferita negli appositi contenitori dislocati sull'area mercatale.
7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
8. I capifamiglia titolari del ruolo rifiuti nel Comune di Zevio e i componenti il nucleo familiare compreso il primo grado di parentela, possono accedere ai centri di raccolta comunali per il conferimento dei rifiuti specificati nel presente Regolamento, dotati di documento di identità;
9. Il rappresentante della società titolare del ruolo rifiuti nel Comune di Zevio potrà conferire presso i centri di raccolta comunali i rifiuti assimilati agli urbani previsti dal presente Regolamento.
10. I dipendenti espressamente incaricati dal Legale Rappresentante della società intestataria del ruolo rifiuti potranno accedere ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti della società stessa.
11. Le utenze che avessero perso o danneggiato i contenitori in uso, possono presentare richiesta di sostituzione previa denuncia da effettuare presso l'ufficio ecologia del Comune di Zevio o presso la Polizia Municipale.

TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO

Articolo 9 - Flussi di rifiuto raccogliibili

1. Nell'ambito dei rifiuti solidi urbani di cui all'art 3, comma 2, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

1.1 RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta da utenze domestiche
- imballaggi in carta e cartone da grandi utenze
- vetro-lattine domestiche
- vetro-lattine da utenze commerciali/artigianali
- ferro e metalli
- imballaggi e confezioni in plastica
- naylor, polietilene e termoretraibile
- prodotti tessili e abiti
- polistirolo da imballo
- altri materiali riciclabili

1.2 RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
- batterie e pile
- □□□toner e consumabili da ufficio

1.3 RUANP (rifiuti urbani e assimilati non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- oli minerali e grassi
- filtri automezzi
- oli vegetali e grassi
- medicinali
- altri tipi di metalli
- altri tipi di plastica
- legno
- pneumatici
- frigoriferi/congelatori
- televisori/monitor pc
- RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- materiali edili inerti (piccole demolizioni)

1.4 FRAZIONE UMIDA

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici;
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti verdi provenienti dai cimiteri)

1.5 FRAZIONE SECCA

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate e destinati essenzialmente a finire in discarica.

1.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
 - rifiuti di particolari categorie;
- Il servizio di raccolta rsu è esteso all'intero territorio comunale, con le frequenze, le modalità ed i livelli di copertura territoriale indicate nel capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio, ed in particolare con le caratteristiche ivi previste per quanto riguarda la raccolta delle frazione umida delle utenze familiare e delle grandi utenze.
- Gli altri servizi di nettezza urbana (N.U.) si svolgono secondo le modalità indicate nel c.s.a.

Articolo 10 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di smaltimento dei rsu sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.
Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 54 D.Lgs 267/2000 ed art. 191 D. Legisl. 152/06.
2. L'organizzazione di flussi di raccolta (e/o destinazione consentita) dei rifiuti è la seguente:
 - 2.1 RUR (rifiuti urbani riciclabili)
 - 2.1.1 Carta ed imballaggi di carta e cartone

- Raccolta porta a porta;
In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni; consegna della carta dentro scatoloni e/o cassette), a posizionarlo lungo la pubblica strada, esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari, o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, nonché a recuperare i contenitori dopo la raccolta;
- gli utenti dei condomini con 6 o più appartamenti conferiscono il rifiuto, salvo diversa autorizzazione concessa dal Comune, negli appositi contenitori condominiali forniti dal Comune stesso (aventi capacità adeguata al numero degli appartamenti) che dovranno essere posizionati lungo la pubblica strada, esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari, o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, e recuperati dopo la raccolta;
- Consegna diretta presso i centri di raccolta comunali;
- E' consentita la combustione domestica interna (in camino e stufe);

Le utenze non domestiche possono posizionare i rifiuti lungo la pubblica strada anche prima delle ore 20.00 se l'orario di chiusura dell'attività è anticipato e comunque non prima della chiusura della stessa.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo, sanzionato a norma del presente regolamento.

2.1.2 imballaggi primari in plastica

- Raccolta porta a porta.
In questo caso l'utenza è tenuta a ridurre il più possibile il volume e seguire le modalità di consegna rese note dal Comune, con il posizionamento del materiale in appositi sacchetti azzurri che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta; è tenuta, inoltre, a posizionare detti sacchetti lungo la pubblica strada, esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari, o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00 nonché a recuperare i contenitori dopo la raccolta;
- gli utenti dei condomini con 6 o più appartamenti conferiscono il rifiuto, salvo diversa autorizzazione concessa dal Comune, negli appositi contenitori condominiali forniti dal Comune stesso (aventi capacità adeguata al numero degli appartamenti) che dovranno essere posizionati lungo la pubblica strada, esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari, o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, e recuperati dopo la raccolta;
- Consegna diretta presso i centri di raccolta;

Le utenze non domestiche possono posizionare i rifiuti lungo la pubblica strada anche prima delle ore 20.00 se l'orario di chiusura dell'attività è anticipato e comunque non prima della chiusura della stessa.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo, sanzionato a norma del presente regolamento.

2.1.3 imballaggi primari in vetro e metallo:

- Raccolta porta a porta

In questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune, con il posizionamento del materiale in contenitori che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta; è tenuta, inoltre, a posizionare detti contenitori lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari, o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, nonché a recuperare i contenitori dopo la raccolta;

- gli utenti dei condomini con 6 o più appartamenti conferiscono il rifiuto, salvo diversa autorizzazione concessa dal Comune, negli appositi contenitori condominiali forniti dal Comune stesso (aventi capacità adeguata al numero degli appartamenti) che dovranno essere posizionati lungo la pubblica strada, esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari, o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, e recuperati dopo la raccolta;

- Consegna diretta presso i centri di raccolta;

Le utenze non domestiche possono posizionare i rifiuti lungo la pubblica strada anche prima delle ore 20.00 se l'orario di chiusura dell'attività è anticipato e comunque non prima della chiusura della stessa.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo, sanzionato a norma del presente regolamento.

2.1.4 Prodotti tessili e abiti riutilizzabili

- Possibili raccolte porta a porta una tantum da parte delle associazioni del volontariato;

- Possibile posizionamento di contenitori stradali;

- Consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.1.5 Altri materiali riciclabili

- Possibili raccolte porta a porta una tantum da parte delle associazioni del volontariato

- Consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.2 RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

2.2.1 Vernici, inchiostri, adesivi:

- presso eventuali rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.2.2 Solventi:

- presso eventuali rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.2.3 Prodotti fotochimici:

- presso eventuali attività autorizzate al ritiro;
- consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.2.4 Pesticidi:

- consorzi agrari;
- eventuali rivenditori autorizzati al ritiro;
- ritiro diretto in azienda da ditte autorizzate;
- consegna diretta presso i centri di raccolta (derivanti da uso domestico);

2.2.5 Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso i centri di raccolta.

2.3 RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

2.3.1 Oli e grassi:

- consegna diretta presso i centri di raccolta;
- presso eventuali aziende autorizzate al ritiro;

2.3.2 Medicinali:

- contenitori ubicati presso le farmacie, la casa di riposo, il municipio, l'ospedale;
- consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.3.3 Batterie e pile:

- contenitori ubicati presso le alcuni punti vendita, il municipio, le scuole elementari, le scuole medie, l'istituto professionale;
- consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.3.4 Metalli in genere:

- consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.3.5 Altri tipi di plastica:

- consegna diretta presso i centri di raccolta;

2.3.6 Legno:

- consegna diretta presso i centri di raccolta.

2.4 FRAZIONE UMIDA

2.4.1 Rifiuti organici domestici;

- raccolta domiciliare con contenitore;
- compostaggio domestico;
- consegna diretta presso i centri di raccolta.
- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle utenze domestiche verrà distribuito da parte del Comune un contenitore antirandagismo entro il quale dovranno essere messi i sacchetti regolamentari (carta o mater b), per il conferimento del rifiuto organico.

La raccolta dei rifiuti organici domestici avviene porta a porta.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori antirandagismo contenenti i sacchi biodegradabili (in carta o mater bi);
- a posizionare i contenitori antirandagismo contenenti i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, nonché a recuperare i secchielli dopo la raccolta.
- gli utenti dei condomini con 6 o più appartamenti conferiscono il rifiuto, salvo diversa autorizzazione concessa dal Comune, negli appositi contenitori condominiali forniti dal Comune stesso (aventi capacità adeguata al numero degli appartamenti) che dovranno essere posizionati lungo la pubblica strada, esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari, o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, e recuperati dopo la raccolta;
- Presso i centri di raccolta il rifiuto organico deve essere consegnato all'interno del sacchetto regolamentare e debitamente chiuso;

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo, sanzionato a norma del presente regolamento.

2.4.2 Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (commerciali e ristorazione collettiva):

- a. raccolta domiciliare con apposito contenitore;
- b. consegna diretta presso i centri di raccolta;
- c. è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, da parte del Comune, contenitore in dotazione di idonea capacità.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

La raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno contenitore lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, nonché a recuperare i contenitori dopo la raccolta. E' possibile posizionare i contenitori lungo la pubblica strada anche prima delle ore 20.00 se l'orario di chiusura dell'attività è anticipato.

2.4.3. Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):

- raccolta porta a porta in appositi sacchi;
- compostaggio domestico;
- consegna diretta presso i centri di raccolta.

I privati che eseguono la manutenzione del giardino possono, per usufruire del servizio porta a porta, richiedere al Comune la fornitura di n. 3 sacchi di juta della capacità di 100 lt ciascuno per la raccolta della frazione verde. Le utenze sono tenute a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, nonché a recuperare i contenitori dopo la raccolta.

I privati, le utenze condominiali, e le utenze non domestiche con particolari necessità da comunicare al Comune, possono essere dotati, in alternativa ai sacchi di juta, di appositi contenitori di adeguata capacità.

Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico sono tenuti a portare i materiali vegetali di scarto (sfalci, potature, manutenzione siepi) presso i centri di raccolta.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a trasportarli presso i centri di raccolta. Devono essere escluse dalla cernita le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili da trasportare parimenti presso i centri di raccolta.

2.5 FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE

2.5.1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate avviene in appositi sacchi porta a porta.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti in sacchi di qualsiasi tipo purché trasparenti;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00;
- gli utenti dei condomini con 6 o più appartamenti conferiscono il rifiuto, salvo diversa autorizzazione concessa dal Comune, negli appositi contenitori condominiali forniti dal Comune stesso (aventi capacità adeguata al numero degli appartamenti) che dovranno essere posizionati lungo la pubblica strada, esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 20,00, salvo casi particolari, o la mattina del giorno del passaggio del servizio di raccolta entro le ore 5.00, e recuperati dopo la raccolta;

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo, sanzionato a norma del presente regolamento.

2.5.2 Rifiuti secchi ingombranti.

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti in uno dei seguenti modi:

- conferendoli direttamente presso i centri di raccolta;
- prenotando il ritiro a domicilio attraverso il numero verde gratuito della ditta che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le utenze sono tenute a posizionare il rifiuto ingombrante nello spazio antistante l'abitazione il giorno della raccolta.

2.5.3 Rifiuti secchi (pannolini e pannoloni)

il servizio dedicato a domicilio porta a porta di raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti consistente in pannolini e pannoloni provenienti dalle utenze familiari che godono di agevolazioni del servizio da parte dell'amministrazione comunale, su tutto il territorio comunale.

Le famiglie verranno dotate gratuitamente delle confezioni di sacchi in PE per la raccolta della frazione secca costituita da pannolini e pannoloni .

I sacchi contenenti il rifiuto secco indifferenziato come sopra descritto devono essere conferiti sulla pubblica via esclusivamente la sera precedente, dopo le 20.00, al passaggio del servizio di raccolta, anche nel giorno aggiuntivo stabilito dall'Amministrazione Comunale in base alla zona di appartenenza su tutto il territorio comunale.

E' vietato conferire il rifiuto secco indifferenziato come sopra descritto in sacchi diversi da quelli consegnati dal Comune.

Gli aventi diritto alla richiesta del presente servizio aggiuntivo risultano essere famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani e/o persone con problemi di incontinenza.

Le utenze sono tenute:

- a presentare domanda di servizio aggiuntivo presso l'ufficio ecologia del Comune;
- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi di colore giallo in PE che verranno consegnati dalla ditta che effettua il servizio di raccolta;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica via esclusivamente dalle ore 20.00 antecedenti il giorno di raccolta alle ore 5.00 del giorno di raccolta.

2.5.4 Rifiuti di particolari categorie.

I detentori di beni durevoli, ovvero apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'art. 22, qualora non provvedano alla consegna al rivenditore al momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferire al servizio pubblico presso i centri di raccolta nei giorni programmati per l'apertura;

I detentori di oli e grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 24 hanno l'obbligo di conferire i suddetti rifiuti al servizio pubblico presso i centri di raccolta nei giorni programmati per l'apertura.

2.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

2.6.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani.

2.6.1.1 I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura della ditta che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei RSU e del Comune con propri operatori e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 26, e avviati a discarica.

2.6.1.2 I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.

2.6.2 Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. TITOLO 4) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da attività produttive (commerciali, artigianali, industriali, agricole), verrà effettuato alle medesime condizioni delle utenze domestiche.

Articolo 11 - Disposizioni relative ai rifiuti composti da beni durevoli, c.d. RAEE

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli definiti tecnicamente RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) di cui all'allegato 1 del D.Lgs 25.07.05 n° 151 ricompresi nei rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrice, asciugatrici, lavastoviglie, televisori, computers, stampanti, etc, deve avvenire nel seguente modo:
 - conferiti direttamente presso i centri di raccolta;
 - richiesta di ritiro gratuito a domicilio mediante prenotazione al numero verde istituito dalla ditta che effettua il servizio di raccolta dei RSU;

Articolo 12 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

Come disposto dall'art. 198, comma 2, lett. f) del D.lgs. 152/06 il Comune prevede le modalità di pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento, come da "Capitolato speciale d'appalto" (Art. 22), o, secondo necessità, con altre modalità stabilite da apposito provvedimento comunale.

Articolo 13 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale.
La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.

-
2. Il servizio di raccolta stradale viene svolto di norma con le seguenti frequenze ¹:
- RUR (rifiuti urbani riciclabili)
- carta da utenze domestiche: **quindicinale**;
 - carta, imballaggi in carta e cartone e materiale cartaceo proveniente da utenze industriali, commerciali, artigianali e di servizio: **quindicinale**;
 - imballaggi primari in vetro, metallo provenienti da utenze domestiche: **quindicinale**;
 - imballaggi primari in vetro, metallo, provenienti da utenze industriali commerciali, artigianali e di servizio: **quindicinale**;
 - imballaggi primari in plastica: **quindicinale**;
- FRAZIONE ORGAGNICA
- Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:
- rifiuti organici domestici: **bisettimanale (trisettimanale nei mesi estivi)**
 - rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (commerciali e ristorazione collettiva): **bisettimanale (trisettimanale nei mesi estivi)**;
- FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE
- rifiuti urbani e assimilati: **settimanale**.
- PANNOLINI PANNOLONI
- rifiuti urbani secchi e assimilati: **settimanale**.
3. La raccolta avviene di norma nelle ore mattutine della giornata nei giorni indicati nel calendario che verrà consegnato ad ogni utenza.
4. Le frequenze di raccolta e trasporto ai centri di smaltimento e/o recupero dei materiali dei centri di raccolta comunali sono previste dall'art. 19 dal capitolato speciale d'appalto e modificate in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e/o, dal responsabile del servizio.
5. Gli orari di apertura dei centri di raccolta, le modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.
6. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta vengono fissati e possono essere variati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e/o dal responsabile del servizio.
7. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, il Sindaco può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D. Legisl. 152/06.

¹ Modificabili a mezzo ordinanza sindacale

Articolo 14 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (FORSU).

Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", in aree di esclusiva pertinenza ed utilizzare il prodotto risultante solo sul terreno di proprietà.

Il compostaggio domestico può essere realizzato mediante una delle seguenti strutture:

struttura	Volumetria minima	Requisiti tecnici minimi	Vincoli urbanistici
Compostiera in plastica: acquistata presso rivenditori autorizzati o realizzata artigianalmente	80 litri per componente nucleo familiare	Intercapedine isolante o analogo sistema isolante; Fori laterali; Fondo forato antintrusione; Coperchio; Apertura sul fondo per estrazione del materiale	nessuno
Cassone in legno	200 litri per componente nucleo familiare	Copertura con teli o reti antintrusione. Apertura sul fondo per estrazione del materiale	Fare riferimento al regolamento comunale in materia.
Concimaia			Autorizzata dall'ufficio comunale competente

La collocazione della struttura, nel rispetto delle proprietà confinanti, deve essere collocata il più lontano possibile dai confini delle proprietà limitrofe. L'utente deve inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- provvedere periodicamente al mescolamento del materiale per assicurare una adeguata aerazione;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un corretto riutilizzo a fini agronomici.

Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.
3. E' necessario puntare al massimo sulla sensibilizzazione preventiva, suscitando attenzione (lettere alla cittadinanza; articoli su giornali locali), dando informazione e consigli comportamentali (manifesti, volantini opuscoli all'insegna del "perché riciclare" e del "dove lo metto"; istruzioni per il conferimento; compostaggio domestico)
4. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni e le azioni di vigilanza previste.
5. Vengono messe in atto azioni di vigilanza al fine di verificare la corretta modalità di effettiva raccolta delle singole utenze (utilizzo degli appositi sacchi, entrate al centro di raccolta, posizionamento porta a porta delle varie tipologie di rifiuto etcc....); tali verifiche sono finalizzate al controllo della partecipazione attiva della popolazione, chiedendo all'utente la corretta esecuzione dei servizi nel rispetto del proprio ruolo e dei propri doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti. Qualora la posizione verificata non trovasse rispondenza ai parametri minimi di rispetto del servizio verrà richiamata formalmente e sanzionata ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento (il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy D.lgs 196/03).

Articolo 16 - Ordinanze per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo di ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
2. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente, nei limiti fissati dall'art. 31, comma 3.
3. La ditta che svolge il servizio di raccolta è tenuta a segnalare all'utente la non corretta separazione dei rifiuti e modalità di conferimento mediante apposizione di apposito avviso sul relativo contenitore. Di detta attività dovrà essere fornita tempestiva notizia al Comune con l'indicazione della via e numero civico, ai fini dell'identificazione dell'utente inadempiente.

Articolo 17 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili

1. La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).
2. Tutti questi soggetti sono tenuti a far avere all'Ufficio Ecologia del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.
3. Per quanto riguarda proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, FISSANDO STANDARD MINIMI DA RISPETTARE

Articolo 18 - Definizioni e classificazioni

1. Si intende per:
 - imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
 - imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1, escluso i residui della produzione;
 - gestione dei rifiuti da imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 2, comma 4;
 - produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio;

- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
 - accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 20.
2. Per quanto qui non specificato, nella gestione dei rifiuti di imballaggio valgono le altre definizioni di cui al Dlgs 152/06.
 3. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti di imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.

Articolo 19 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio

In conformità all'art. 205 del Dlgs 152/06, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio sono i seguenti:

- Entro il 31.12.2012 almeno il 65% in peso di raccolta differenziata;

Articolo 20 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.
2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
3. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziate che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.
4. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori dovranno attenersi a quanto previsto dal Dlgs 152/06 e/ successive modificazioni.
5. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
6. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 21 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani – Criteri di assimilazione

Ai fini della gestione del servizio di raccolta rifiuti, sono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività, sulla base dei criteri sottoriportati:

A) Assimilazione per qualità:

1. i rifiuti speciali non ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A del presente Regolamento; inoltre, relativamente all'indicazione ricompresa nell'elenco come "imballaggi" deve intendersi "rifiuti di imballaggi primari" così come individuati dal D.Lgs. 152/2006;
2. rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali, ed accessori quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, sale operatorie, reparti di cura e degenza, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione sono definite le prescrizioni regolamentari nel D.P.R. 15/07/2003 n. 254;
3. i rifiuti da attività agricole limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, fatte salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico;
4. i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività industriali di cui all'art. 184 comma, 3 non ricompresi tra quelli indicati al punto A) comma 1 del presente articolo;

B) Assimilazione per quantità.

Ai fini dell'assimilazione per quantità vengono individuati due gruppi di attività:

B1) i rifiuti derivanti dalle seguenti attività sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento a criteri quantitativi:

1. attività ricettivo alberghiera:
 - collegi, conventi
 - caserme, carceri

-
- alberghi, agriturismi, pensioni, locande, affittacamere
 - mense aziendali
2. studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, artigianali e commerciali:
- studi professionali
 - autoscuole
 - uffici privati, uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali)
 - banche e istituti assicurativi e finanziari
3. servizi igienico sanitari
- gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)
 - ospedali e case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale)
4. attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni:
- palestre
 - teatri, cinema all'aperto
 - scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ritrovo e divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto
 - campeggi e depositi di roulotte
 - associazioni ed istituzioniculturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche.
5. servizi scolastici e loro pertinenze:
- scuole pubbliche
 - scuole private
6. attività di vendita al dettaglio:
- esercizi di ortofrutta all'interno di immobili
 - banchi di ortofrutta scoperti e coperti
 - attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di prodotti ittici, animali di allevamento, fiori e piante, ristoranti, bar trattorie, pizzerie, osterie e gelaterie
 - attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di alimentari in genere, carne, dolci, latterie, pane e sfarinati, mangimi e granaglie

- attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, elettrodomestici, libri, pubblicazioni ed audiovisivi, prodotti non compresi nelle precedenti categorie, distributori di carburanti escluse aree scoperte, edicole, calzature e pelletterie, generi di monopolio.
- farmacie
- supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso

7. pubblici esercizi:

- aree scoperte di distributori di carburante
- stazioni ferroviarie e tranviarie

8. attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona

9. locali non compresi in altre categorie;

B2) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività artigianali per la produzione di beni o per la prestazione di servizi, diversi dai servizi alle funzioni residenziali o alla persona, compresi i relativi magazzini, dalle attività industriali, dalle attività di magazzinaggio e stoccaggio merci e simili, dalle attività di autotrasporto e simili e dalle attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra con o senza vendita di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici, è ammessa una volta accertato il rispetto sia del limite di produzione quantitativa assoluta (12 t/anno) sia del valore di produttività specifica "q" espresso in Kg/mq anno di rifiuto prodotto.

Quest'ultimo valore viene ottenuto incrementando del 20% i valori corrispondenti per categorie del Kd massimo (zona nord) della tabella 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 22 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti ai centri di raccolta.
2. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con il Centro di Coordinamento RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), in data 18 luglio 2008 hanno stipulato un accordo per il ritiro gratuito dei RAEE presso i Centri di Raccolta comunali ed al quale il Comune di Zevio ha aderito attraverso apposita convenzione.
3. Presso i centri di raccolta i RAEE vengono separati nel rispetto dei seguenti raggruppamenti previsti dal D.lgs. 151/2005:
 - R1: Frigoriferi, congelatori, climatizzatori, ecct;

- R2: lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, ecct.
- R3: TV, Monitor ecc.
- R4: piccoli elettrodomestici.
- R5: Apparecchiature di illuminazione (lampadine)

Articolo 23 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dal Dlgs 152/06.

Articolo 24 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

1. Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D.lgs. 152/2006) deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e i grassi vegetali e animali esausti consegnati dalle utenze domestiche alle isole ecologiche comunali.
2. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti può conferire gli stessi presso i centri di raccolta.

Articolo 25 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

1. A partire dalla data di operatività delle operazioni di raccolta, riciclaggio e altre forme di recupero dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi, l'Amministrazione comunale può istituire forme di raccolta dei rifiuti generati da detti beni presso i centri di raccolta comunali.

TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 26 - Gestione dello spazzamento

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica, salvo diverso trattamento richiesto dalla natura del rifiuto.
2. Il servizio di spazzamento è svolto dall'Amministrazione comunale in economia e dalla ditta che esegue il servizio di raccolta e trasporto dei RSU. Il solo rifiuto proveniente dalla raccolta della spazzatrice può essere inviato al recupero in eventuali impianti debitamente autorizzati.
3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli uffici tecnici comunali, che provvedono

anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rsu.

4. Le attuali modalità sono le seguenti:
 - a) Spazzamento strade pubbliche:
 - raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
 - b) Cestini e contenitori:
 - allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura l'ente gestore provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire altri rifiuti in detti contenitori. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo. La frequenza di svuotamento dei contenitori collocati nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico è stabilita nell'allegato 1 al capitolato speciale d'appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU.

TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 27 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti alla Ditta che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se con essa è stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dal Dlgs 152/06.
 - e) tramite servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti assimilati per quantità e qualità che l'Amministrazione Comunale ha istituito.
2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario del Dlgs 152/06 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

TITOLO 8 - L'IMPOSTAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 28 – Tariffa di Igiene Ambientale

La manovra tariffaria per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è definita nel “Regolamento per l’Applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” del comune di Zevio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2002, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 11/03/2004.

La manovra tariffaria è ispirata ai seguenti principi:

- applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
- agevolazioni al compostaggio domestico.
- massima responsabilizzazione della singola utenza (o di gruppi di utenze facilmente individuabili) alla raccolta differenziata, gestione della parte variabile della tariffa per incoraggiare la riduzione dei rifiuti e il loro recupero.

Articolo 29 - Zone di effettuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in tutto il territorio comunale, con le modalità indicate all’art. 13.
2. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 30 – Divieti

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- ◇ abbandonare rifiuti;
- ◇ conferire nei centri di raccolta i rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Zevio;
- ◇ conferire e depositare rifiuti nei centri di raccolta al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza, o al di fuori del cancello delle stesse, o al di fuori degli orari di apertura;
- ◇ conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti materiali non compatibili per quantità o qualità;
- ◇ depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in orari diversi da quelli indicati dal presente Regolamento.

Articolo 31 - Sanzioni

1. Per l’accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, per l’introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osserva la Legge 24.11.1981 n° 689.
2. I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento verranno

lasciati sul posto dagli operatori addetti al ritiro, con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli, adeguati alle norme, nel passaggio del servizio successivo. Nel caso le violazioni e/o le inadempienze provochino disservizi e/o compromissioni igienico-sanitarie, il responsabile del servizio ecologia provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.

3. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi statali e regionali, per l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni per il funzionamento ed il conferimento nei centri di raccolta, sarà applicata al contravventore una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (attualmente da 25,00 euro a 500,00 euro).

Articolo 32 - Obblighi degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

TITOLO 9 - ABROGAZIONI E NORME FINALI

Articolo 33 - Abrogazioni

1. Non sono applicabili tutte le normative già abrogate dal Dlgs 152/06 e s.m.i. , con tempi e modi in esso previsti.
2. Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani di smaltimento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2002, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/06/2006 è sostituito dal presente regolamento.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(Art. 21, comma1, del presente regolamento)

Sono da considerare rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi di cui al seguente elenco:

Rifiuti da lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero

03 01 02 Segatura

03 01 03 Scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone

03 03 01 Corteccia

Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle

04 01 09 Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

Rifiuti dell'industria tessile

04 02 01 Rifiuti da fibre tessili grezze e da altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale

04 02 02 Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale

04 02 03 Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine artificiali o sintetiche

04 02 04 Rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura

04 02 05 Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale

04 02 06 Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale

04 02 07 Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali e sintetiche

04 02 08 Rifiuti da fibre tessili lavorate miste

Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa

08 03 09 Toner per stampa esaurito comprese le cartucce

Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 07 Carta e pellicole per fotografie contenenti argento e suoi composti

09 01 08 Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o suoi composti

Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 02 Vetro di scarto

10 11 03 Materiali di scarto a base di vetro

Imballaggi (esclusi quelli contenenti sostanze pericolose o contaminati dalle stesse)

15 01 01 carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in vetro

15 01 04 Imballaggi in metallo

15 01 05 Imballaggi composti

15 01 06 Imballaggi in più materiali

Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

15 02 01 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, ad esclusione di quelli contaminati da sostanze pericolose

Batterie ed accumulatori

16 06 04 Pile alcaline

Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 Frazione non composta di rifiuti urbani e simili

19 05 02 Frazione non composta di rifiuti animali e vegetali

Raccolta differenziata

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 Vetro

20 01 03 Plastica (piccole dimensioni)

20 01 04 Altri tipi di plastica

20 01 05 Metallo (piccole dimensioni, es: lattine)

20 01 06 Altri tipi di metallo

20 01 07 Legno

20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

20 01 09 Oli e grassi

20 01 10 Abiti

20 01 11 Prodotti tessili

20 01 16 Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose

20 01 18 Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici

20 01 22 Aerosol

20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)

Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 Rifiuti comportabili

20 02 02 Terreno e rocce

20 02 03 Altri rifiuti non comportabili

Altri rifiuti urbani

20 03 02 Rifiuti di mercati